

Vendita - promessa di vendita - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5049 del 26/02/2025

Danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente - Riconoscimento - Condizioni.

Può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo.